

CIRCOLARE N. 1/2023

Legge di Bilancio 2023

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2022, n. 303, supplemento ordinario n. 43/L, la L. 29.12.2022 n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in vigore dal 1.01.2023.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nell'art. 1 della legge.

MISURE FISCALI

Modifiche al regime forfetario

- *È aumentato a 85.000 euro (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfetario.*
- *Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.*

Tassa piatta incrementale (flat tax)

- *Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore*

a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

- Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata alla nuova imposta sostitutiva.

Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività 2023

- Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'art. 1, c. 182 L. 208/2015, è ridotta al 5%.

Ammortamento fabbricati strumentali di commercianti al dettaglio

- Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori del commercio al dettaglio sotto specificati, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.

- La disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati.

- Le imprese devono svolgere una delle attività riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di

prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

- Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli artt. 117 e seguenti Tuir, possono avvalersi della disposizione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori citati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.*
- Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i successivi 4 periodi di imposta.*

Iva 10% applicabile sui pellet

- Per l'anno 2023 i pellet di cui al n. 98) della tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972 sono soggetti all'Iva con l'aliquota del 10%.*

Detrazione Irpef per acquisto case ad alta efficienza energetica

- Ai fini Irpef, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.*
- La detrazione è pari al 50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.*

Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti e lap

- Con riferimento anche all'anno d'imposta 2023, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.*

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

- *Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30.09.2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa possono applicare le disposizioni agevolative a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2022.*
- *Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2023 si trasformano in società semplici.*
- *Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.*
- *Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.*
- *Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalle norme in tema di imposta di registro (art. 52, c. 4, 1° periodo Dpr 131/1986).*
- *In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir, o, in alternativa, con l'applicazione dei moltiplicatori, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.*

- Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
- Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui all'art. 47, cc. 1 e 5-8 Tuir, relativi alla presunzione di distribuzione, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e relativo trattamento fiscale. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
- Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
- Le società che si avvalgono di tali disposizioni devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 e la restante parte entro il 30.11.2023, mediante il modello F24.
- Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

- Le disposizioni dell'art. 1, c. 121 L. 208/2015 che consentono l'estromissione dei beni di imprese individuali mediante il versamento di un'imposta sostitutiva si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31.10.2022, poste in essere dal 1.01.2023 al 31.05.2023.
- I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap, pari all'8% applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2023 e il 30.06.2024.
- Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2023.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

- Per i titoli, le quote e i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01.2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, con riferimento

al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 16%.

- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 448/2001 in tema di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni sono estese anche alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2023, applicando l'imposta sostitutiva del 16%.
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15.11.2023.

Agevolazioni piccola proprietà contadina

- Le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

- I redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31.12.2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
- L'opzione è resa entro il 30.06.2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.

- *L'imposta sostitutiva è versata entro il 16.09.2023 dai soggetti intermediari abilitati, i quali ne ricevono provvista dal contribuente. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.*
- *L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31.12.2022 nonché alla data di esercizio dell'opzione.*
- *L'opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, di cui all'art. 7 D. Lgs. 461/1997.*
- *Per i contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e V (operazioni di capitalizzazione), i redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, si considerano corrisposti, a condizione che, su richiesta del contraente, tale differenza sia assoggettata dall'impresa di assicurazione a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.*
- *L'imposta sostitutiva è versata dall'impresa di assicurazione entro il 16.09.2023. La provvista dell'imposta sostitutiva è fornita dal contraente.*
- *L'imposta sostitutiva non è compensabile con il credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 2 D.L. 209/2002.*
- *I contratti per i quali è esercitata l'opzione non possono essere riscattati prima del 1.01.2025.*
- *Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni i contratti di assicurazione la cui scadenza è prevista entro il 31.12.2024.*

Controlli sull'attribuzione delle nuove partite Iva

- *L'Agenzia delle Entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio per esibire le*

scritture contabili di cui agli artt. 14 e 19 Dpr 600/1973, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.

- In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva.*

- Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita Iva comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione disposta per effetto dei controlli,*

la partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

- In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.*

- Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi delle nuove disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita Iva. Non si applica l'art.*

12 D. Lgs. 472/1997 in materia di concorso di violazioni e continuazione.

- Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni.*

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

- Il soggetto passivo Iva che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'Economia (quali, ad esempio, telefoni*

cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo Iva è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

Responsabilità in reverse charge per operazioni Iva inesistenti

• In materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette a Iva applicata mediante inversione contabile, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole, le relative disposizioni di "neutralità" non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta ovvero, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore con la sanzione tra 250 euro e 10.000 euro, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre.

Estensione del principio di derivazione rafforzata per la correzione di errori contabili

• L'estensione del criterio di "derivazione rafforzata" di cui all'art. 8 D.L. 73/2022 alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applica ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, sussistendo gli altri presupposti di legge, sia con riferimento alle imposte sui redditi, sia all'Irap.

• Le norme si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22.06.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2022).

Contabilità semplificata

• Le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Proroga bonus mobili

• È aumentata da 5.000 euro a 8.000 euro la misura della detrazione per il 2023 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Proroga Superbonus al 110%

• È confermata l'applicazione della detrazione fiscale nella misura del 110% (anziché nella misura ridotta del 90%) anche nel 2023 per alcuni specifici interventi in presenza di determinati requisiti temporali.

Si tratta di:

a) interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

b) interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti presentata la CILA;

c) interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 18.11.2022 e il 24.11.2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1129 c.c., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, risulti presentata la CILA;

d) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

- *Tali disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.*

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione agevolata avvisi bonari

- *Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, richieste a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972), per le quali il termine di pagamento di cui all'art. 2, c. 2 D. Lgs. 462/1997 non è ancora scaduto alla data del 1.01.2023, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.*
- *Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.*
- *Il pagamento delle somme avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis D. Lgs. 462/1997, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva contenente l'imposta rideterminata a seguito dell'esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente.*
- *In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.*
- *Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1.01.2023 possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.*

Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 3-bis D. Lgs. 462/1997.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

- *Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.*

- *Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, richieste con le comunicazioni previste dagli art. 36-bis Dpr 600/1973 e 54-bis Dpr 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.*

- *Il pagamento delle somme da versare può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dall'importo dovuto.*

- *I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'Iva già sospesi da precedenti provvedimenti e con scadenza il 22.12.2022 si considerano tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 29.12.2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.*

- *Le disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.*

Regolarizzazione irregolarità formali

- *Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione*

della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31.10.2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

- Il pagamento della somma è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024.*
- La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.*
- Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).*
- La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.*
- Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (5 anni) sono prorogati di 2 anni.*
- Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data del 1.01.2023.*
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di attuazione.*

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento

- Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi delle nuove disposizioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.*
- Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31.03.2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.*

- *La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della 1^a rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni di cui all'art. 36-ter Dpr 600/1973.*
- *La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della 1^a rata entro il 31.03.2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al 30% di ogni importo non versato, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo, con decorrenza dalla data del 31.03.2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di decadenza della rateazione.*
- *La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.*
- *Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1.01.2023 e non si dà luogo a rimborso.*
- *Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate possono essere definite le modalità di attuazione.*

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti di accertamento

- *Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31.03.2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 (anziché di 1/3) del minimo previsto dalla legge.*
- *Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento notificati entro il 31.03.2023.*

- *Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, sono definibili in acquiescenza con la riduzione ad 1/18 delle sanzioni irrogate. Le disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1.01.2023 e a quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.03.2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.*
- *Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione.*
- *Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui D. Lgs. 218/1997 non derogate.*
- *Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-quater D.L. 167/1990).*
- *Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni.*

MISURE SUL LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

- *L'esonero parziale previsto dall'art. 1, c. 121 L. 234/2021 della quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, previsto per il 2022 è prorogato per i periodi di paga dal 1.01.2023 al 31.12.2023, nella misura del 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.*

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

• Sono incrementate di 60 milioni di euro per il 2023, di 6 milioni per il 2024 e di 8 milioni per il 2025 le risorse del Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET (art. 1, c. 352 L. 234/2021), istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori dello spettacolo in ragione del carattere strutturalmente discontinuo delle loro prestazioni lavorative.

Disposizioni in materia di pensione anticipata

- In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni ("pensione anticipata flessibile").
- Il diritto conseguito entro il 31.12.2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
- Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'art. 24, c. 6 D.L. 201/2011.
- Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata flessibile, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS.
- La pensione anticipata flessibile non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
- Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano entro il 31.12.2022 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1.04.2023.

- *Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano dal 1.01.2023 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.*
- *I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti:*
 - a) *entro il 31.12.2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1.08.2023;*
 - b) *dal 1.01.2023, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data del 1.08.2023;*
- *Per i dipendenti pubblici la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi e la maturazione dei requisiti non costituisce motivo di collocamento a riposo di ufficio, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento.*
- *Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.*
- *Le disposizioni non si applicano al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina, e al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza.*

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa

- *I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalla disciplina transitoria per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.*
- *Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe*

dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

- Le modalità di attuazione sono stabilite con decreto ministeriale.*

Ape sociale

- È prorogata l'applicazione dell'Ape sociale di cui alla L. 232/2016 fino al 31.12.2023.*
- Anche per il 2023 è confermata la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all'allegato 2, annesso alla legge di Bilancio 2022, di accedere all'Ape sociale qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).*
- Le disposizioni di cui all'art. 1, c. 165, 2° e 3° periodo L. 205/2017, che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale, sono applicabili anche con riferimento ai soggetti che si troveranno nelle condizioni indicate nel corso del 2023.*

Opzione donna

- L'accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, denominato "Opzione donna" è esteso alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31.12.2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:*
 - assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;*
 - abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);*
 - siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. In questo caso, la riduzione di 2 anni del*

requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Esonero contributivo per assunzioni di beneficiari reddito di cittadinanza

- Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ai datori di lavoro privati che, dal 1.01.2023 al 31.12.2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.*
- L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.*
- L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023.*
- L'efficacia delle disposizioni è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.*

Esonero contributivo per assunzioni di giovani e personale femminile

- Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo totale di cui all'art. 1, c. 10 L. 178/2020 si applica anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023 di giovani, che non hanno compiuto il 36° anno di età. Per tali assunzioni, il limite massimo di importo è elevato a 8.000 euro.*
- Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, l'esonero contributivo di cui all'art. 1, c. 16 L. 178/2020, si applica anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023. Per tali assunzioni, il limite massimo di importo è elevato a 8.000 euro.*
- L'efficacia delle disposizioni è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.*

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

- È prorogato dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, con età inferiore a 40 anni.
- L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Lavoro agile per lavoratori fragili

- Fino al 31.03.2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. Salute 4.02.2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Proroga CIGS per cessazione attività

- È prorogata per il 2023, nel limite di spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi (art. 44 D.L. 109/2018).

Prestazioni occasionali

- È elevato da 5.000 a 10.000 euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell'anno civile.

- *La disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.*
- *Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a 10 (anziché 5).*
- *È abrogata la disposizione che prevedeva l'obbligo per il lavoratore che eroga prestazioni a favore delle imprese del settore agricolo di autocertificare di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sono altresì abrogate le altre disposizioni specificatamente previste per il ricorso alle prestazioni occasionali in ambito agricolo.*
- *Per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, per il biennio 2023-2024 è ammesso il ricorso alle prestazioni occasionali in agricoltura.*
- *Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all'instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:*
 - a) *persone disoccupate, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;*
 - b) *pensionati di vecchiaia o di anzianità;*
 - c) *giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;*
 - d) *detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.*

- Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.
- L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
- Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria.
- L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro.
- Per il lavoratore il compenso erogato è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
- L'iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.
- L'informativa al lavoratore si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori con la consegna di copia della comunicazione di assunzione.

- Il datore di lavoro effettua all'Inps il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'Inps e dall'Inail.
- In caso di superamento del limite di durata previsto, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura di diffida.

Assegno unico e universale per i figli a carico

- Diventano permanenti, al fine della misura dell'assegno unico e universale per i figli a carico, le equiparazioni, già previste fino al 31.12.2022, rispettivamente:
 - tra il figlio minorenni a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico, per la misura base dell'assegno;
 - tra il figlio minorenni a carico e disabile e il figlio di età inferiore a 21 anni, disabile e a carico, per la maggiorazione dell'assegno.
- È previsto un importo aggiuntivo dell'assegno per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell'ambito di applicazione della maggiorazione temporanea. L'importo aggiuntivo è pari a 120 euro mensili.
- È introdotto, con decorrenza dal 1.01.2023, un incremento del 50% della misura dell'assegno, commisurato sull'assegno al netto dell'eventuale maggiorazione temporanea suddetta, per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli.
- Dal 1.01.2023 è elevata da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

Congedo parentale

- *Con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad un mese e compresi entro il 6° anno di vita del bambino, ovvero entro il 6° anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, l'indennità per congedo parentale è elevata nella misura dell'80% della retribuzione.*
- *Tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.*

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Crediti d'imposta per acquisto di energia e gas

- *Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 4° trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell'anno 2023.*
- *Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese citate e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.*
- *Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della*

componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 4° trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

- Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.*

- Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.*

- Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 4° trimestre dell'anno 2022 e nel 1° trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio*

cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il 1° trimestre dell'anno 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

- I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31.12.2023. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all'art. 34 L. 388/2000.

- I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.

- I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

- I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

- I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Si applicano

le disposizioni dell'art. 122-bis nonché, in quanto compatibili, quelle dell'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.

Azzeramento oneri di sistema nel settore elettrico per 1° trimestre 2023

• Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il 1° trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Riduzione Iva nel settore del gas

• In deroga a quanto previsto dal Dpr 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%.

• Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

• Le disposizioni si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1.01.2023 al 31.03.2023.

Riduzione oneri generali nel settore del gas per 1° trimestre 2023

• Al fine di contenere, per il 1° trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro.

Estensione riduzione Iva al teleriscaldamento

- *In deroga alle disposizioni del Dpr 633/1972, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'Iva con l'aliquota del 5%.*
- *Qualora tali forniture siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.*

Bonus sociale elettrico e gas

- *Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al D. Mise 28.12.2007 e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3, c. 9 D.L. 185/2008, i nuclei familiari con un ISEE valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.*
- *Per il 1° trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al D.Mise 28.12.2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3, c. 9 D.L. 185/2008, sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni, tenendo conto del valore dell'ISEE.*

Credito di imposta per acquisto di carburanti in agricoltura e pesca

- *Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell'anno*

2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.

- Il contributo è altresì riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel 1° trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31.12.2023. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e all'art. 34 L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.
- In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.
- Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.12.2023.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Modalità di utilizzo credito di imposta per acquisto di carburanti in agricoltura

- *Il credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di carburanti utilizzato per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca effettuate nel 3° trimestre solare dell'anno 2022 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro la data del 31.03.2023. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.*
- *Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.*
- *Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.*
- *Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.*
- *In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al medesimo credito d'imposta.*
- *Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31.03.2023.*

ALTRE DISPOSIZIONI

Proroga termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di R&S

- *I soggetti che abbiano indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo sono tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo di cui all'art. 5, cc. 7-12 D.L. 146/2021 del medesimo credito all'Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2023 (anziché il 31.10.2023).*
- *Le certificazioni relative alle spese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta non siano già state constatate. È eliminato il riferimento, presente nelle disposizioni finora vigenti, all'ulteriore condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza.*

Rinegoziazione mutui ipotecari

- *Sono riaperti fino al 31.12.2023 i termini di operatività della disciplina contenuta nel D.L. 70/2011 che consente di rinegoziare i mutui ipotecari stipulati prima del 1.01.2023, assicurando l'applicazione, in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.*

Limite all'utilizzo del contante

- *Il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1.01.2023 aumenta a 5.000 euro.*
- *Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, e dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinano in via convenzionale termini e modalità dei relativi rapporti in maniera di garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall'utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in*

funzione dell'ammontare della singola cessione o prestazione di servizi al fine di garantire l'imposizione di oneri proporzionali al valore delle singole transazioni.

- *Con decreto del Ministro dell'Economia è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.*

Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

- *È prorogato al 31.12.2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla L. 205/2017 e l'importo massimo è aumentato da 200.000 euro a 500.000 euro.*

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

- *È prorogato al 30.09.2023 il regime del credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 1057 L. 178/2020 per il 2022 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31.12.2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.*

- *Per tali investimenti il credito d'imposta è riconosciuto:*

- *nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;*
- *nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;*
- *nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.*

Aiuti di Stato Covid corrisposti in eccedenza

- Sono elencate le misure legislative agevolative interessate dalle disposizioni sul recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, cd. Temporary Framework COVID-19 (Sezione 3.1). Si tratta essenzialmente di misure introdotte durante il periodo pandemico a sostegno delle imprese del settore turistico.
- Gli aiuti elencati, fruiti alle condizioni e nei limiti del Quadro (Sezione 3.1), possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati (ai sensi della medesima Sezione 3.1).
- In caso, invece, di superamento dei massimali ivi previsti, è previsto, in primo luogo, un meccanismo volontaristico di restituzione da parte del beneficiario, comprensiva degli interessi.
- In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo deve essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.
- Non è prevista l'applicazione di sanzioni in caso di restituzione.
- Ai fini della verifica del rispetto dei massimali e dell'obbligo di restituzione degli aiuti eccedenti, si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di stato "de minimis".
- Un decreto del Ministro del Turismo definirà le modalità di attuazione della norma.
- Tali disposizioni entrano in vigore il 29.12.2022.

Sport bonus

- È prorogato per tutto il periodo d'imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta (Sport bonus) per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, disciplinato dall'art. 1, cc. 621-626 L. 145/2018.

Bonus sponsorizzazioni sportive

- Il contributo, sotto forma di credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di

associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, previsto dall'art. 81 D.L. 104/2020, è applicabile anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1.01 al 31.03.2023.

• Per il 1° trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro.

Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati della raccolta differenziata

• Per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

• Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

• Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, c. 5 Tuir).

• Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1.01 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

• Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Lo Studio è a disposizione per fornire eventuali chiarimenti e/o delucidazioni su quanto sopra.

Studio Truppa – Medici